Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 28 febbraio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1945, numero 900.

Nuovo statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1934, n. 2111, concernente l'erezione in Ente morale del Circolo ufficiali delle Forze armate e l'approvazione del relativo statuto, nonchè i Regi decreti 27 aprile 1936, n. 1040 e 22 giugno 1939, n. 1108, con i quali lo statuto del Circolo venne modificato;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente detto statuto per meglio adeguarlo alla situazione ed alle necessità in atto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il nuovo testo dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, composto di 42 articoli, che sarà vistato e sottoscritto dal Ministro per la guerra.

Il nuovo statuto sostituisce ed abroga lo statuto organico approvato con R. decreto 22 giugno 1939, n. 1108.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 128. — FRASCA

Statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia

CAPO I.

FINALITA' E SEDE DEL CIRCOLO

Art. 1.

Il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia Ente di diritto pubblico - è posto sotto l'alto patronato di Sua Maestà il Re.

Presidente onorario del Circolo è il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, che vi esercita l'alta autorità.

Art. 2.

Il Circolo ha le seguenti finalità:

sviluppare e cementare l'affratellamento ed il cameratismo fra gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, di tutte le categorie e di tutti i gradi;

attuare, a favore dei soci effettivi e vitalizi, tutte le forme di assistenza (sanitaria, finanziaria, legale, etc.) consentite dalle possibilità patrimoniali del Circolo;

provvedere all'assistenza culturale e ricreativa dei soci, sia direttamente, mediante la biblioteca, il cinematografo, l'abbonamento a pubblicazioni nazionali ed estere, le conferenze e le conversazioni, sia indirettamente, mediante agevolazioni, a favore dei soci, per teatri, cinematografi, etc.

Il Circolo, dato il suo particolare carattere nazionale, è centro di vita sociale ed ha funzioni di rappresentanza per gli ufficiali di tutte le Forze armate d'Italia.

Il Circolo, per la qualità dei soci — ufficiali delle Forze armate — e per la sua finalità, è apolitico.

Art. 3.

Il Circolo ha la propria sede in Roma, nel palazzo Barberini, ove sono concentrati i servizi di rappresentanza e nel quale funzionano la mensa e le sale di riunione per conferenze, trattenimenti e ricevimenti.

CAPO II.

DEI SOCI

Art. 4.

I soci sono:

onorari;
benemeriti;
effettivi;
vitalizi;
temporanei.

Art. 5.

Sono soci onorari:

a) i Reali Principi;

b) i Ministri e Sottosegretari di Stato delle Forze armate in carica;

c) i generali che furono presidenti o commissari del Circolo;

d) le altre personalità che abbiano acquistato segnalati titoli di benemerenze.

La loro nomina è decretata dal presidente del Circolo sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Sono soci benemeriti, in seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione, tutti coloro che al Circolo fanno donazioni, lasciti od offerte cospicue, accettati dal Consiglio stesso.

Art. 7.

Sono soci effettivi tutti gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Essi sono inscritti di ufficio in seguito alle comunicazioni che, mensilmente, i Ministeri della guerra, della marina e della aeronautica ed il Comando generale della Regia guardia di finanza faranno alla presidenza del Circolo.

Art. 8.

Sono soci vitalizi tutti gli ufficiali che, all'atto in cui cessano dal servizio permanente effettivo, ne facciano domanda ed accettino le norme assistenziali definite dal Consiglio di amministrazione del Circolo.

In via transitoria e fino a tutto il 1946, è consentito agli ufficiali che già abbiano cessato dal servizio permanente effettivo, di far domanda di socio vitalizio.

Possono essere soci vitalizi anche gli ufficiali di complemento che, all'atto del collocamento in congedo dopo il servizio di prima nomina, ne facciano domanda, paghino la tassa di iscrizione di cui all'art. 14 ed accettino le norme assistenziali definite dal Consiglio di amministrazione del Circolo.

Art. 9.

Sono soci temporanei:

gli ufficiali di complemento delle Forze armate dello Stato durante il servizio di prima nomina;

gli ufficiali in congedo delle Forze armate dello Stato trattenuti o richiamati in servizio.

Essi sono inscritti d'ufficio in seguito alle comunicazioni che, mensilmente, i Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica ed il Comando generale della Regia guardia di finanza fanno a norma dell'articolo 7.

Art. 10.

Possono anche essere soci temporanei:

a) gli ufficiali in congedo delle Forze armate dello Stato;

b) gli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

c) gli ufficiali della Croce Rossa Italiana;

d) gli ufficiali del Sovrano Militare Ordine di Malta.

La iscrizione è fatta dopo che la loro domanda, inoltrata al presidente del Circolo, è stata accettata.

Art. 11.

Il socio che, per tre mesi consecutivi, non abbia pagato le quote sociali e che, diffidato dalla segreteria del Circolo, non si ponga al corrente con i pagamenti, decade da socio.

Può ottenere la riammissione pagando nuovamente la tassa di iscrizione di cui al successivo art. 14.

Art. 12.

Sono sospesi da soci gli ufficiali sospesi dall'impiego o dal grado e coloro che, per il loro comportamento al Circolo, il presidente del Circolo, sentito il Comitato permanente dei soci, ritiene di sospendere.

Art. 13.

Vengono radiati da soci:

a) gli ufficiali incorsi nella perdita del grado in forza delle leggi e regolamenti militari;

b) i soci di cui agli articoli 7 e 9 nei confronti dei quali, dal competente Ministero o dal Comando generale della Regia guardia di finanza, su proposta del presidente del Circolo, venga emessa decisione di radiazione;

c) i soci di cui agli articoli 8 e 10 che, deferiti, per il loro comportamento, al « Comitato permanente dei soci » di cui al successivo art. 24, vengono dal Comitato stesso proposti per la radiazione.

Contro tale giudizio è ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla notifica, al Consiglio di amministrazione del Circolo il cui giudizio è insindacabile e definitivo.

Art. 14.

TASSA D'ISCRIZIONE.

La tassa d'iscrizione a socio, da pagarsi all'atto dell'iscrizione, è di:

L. 200 per i soci effettivi e vitalizi;

L. 100 per i soci temporanei.

Per i soci di cui all'art. 7 gli uffici di amministrazione interessati sono autorizzati ad anticipare tale somma ed a trattenerla, poi, in non più di dodici rate mensili.

Sono esenti dalla tassa di iscrizione:

i soci onorari;

i soci benemeriti;

i soci temporanei di cui all'art. 9;

i soci vitalizi e temporanei che abbiano già pagata in precedenza la tassa d'iscrizione.

Art. 15.

QUOTE SOCIALI.

La quota sociale mensile è:

a) per i soci di cui agli articoli 7 e 9 non residenti a Roma:

ufficiali inferiori L. 4;
ufficiali superiori L. 8;
ufficiali generali L. 12;

b) per i soci di cui agli articoli 7 e 9 residenti a Roma per un periodo di tempo superiore ad un mese, in considerazione dei particolari vantaggi ad essi derivanti dalla possibilità di frequentare il Circolo e la mensa:

ufficiali inferiori L. 15;
ufficiali superiori L. 20;
ufficiali generali L. 25;

c) per i soci di cui agli articoli 8 e 10 non residenti a Roma, L. 10, e se residenti a Roma per un periodo di tempo superiore ad un mese, L. 20.

Sono esenti dalle quote sociali:

i soci onorari;

i soci benemeriti.

E' ammesso il versamento volontario anticipato dell'ammontare delle quote di un trimestre, un semestre od anche di un anno.

Le nuove quote sociali hanno, ad ogni effetto, decorrenza dal 1° gennaio 1945.

Art. 16.

Le tasse d'iscrizione e le quote sociali di cui agli articoli 14 e 15 sono versate alla cassa del Circolo alla fine di ogni mese, direttamente dagli enti che amministrano i soci, oppure da un unico ente designato dal

competente Ministero e dal Comando generale della Regia guardia di finanza, per i soci di cui agli articoli 7 e 9.

Da tutti gli altri soci le quote debbono essere versate anticipatamente, non oltre il giorno 5 di ogni mese, o direttamente alla cassa del Circolo oppure a mezzo del c/c postale del Circolo n. 1/18669.

Art. 17.

L'obbligo dell'associazione, per i soci di cui agli articoli 8 e 10, dura per tutto l'anno nel quale ha luogo l'iscrizione a socio.

L'obbligo s'intende rinnovato per un altro anno se non è comunicata rinuncia entro il mese di novembre dell'anno in cui l'iscrizione scade.

CAPO III.

ORGANI DEL CIRCOLO ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DIRETTIVI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 18.

Per il conseguimento delle sue finalità, il Circolo ha organi di rappresentanza e direttivi (il presidente, il Consiglio di amministrazione, il Comitato permanente dei soci, la Direzione del Circolo e la Direzione della mensa) ed organi esecutivi (la segreteria e l'ufficio di amministrazione).

Art. 19.

PRESIDENTE DEL CIRCOLO.

La presidenza del Circolo è affidata ad un generale di Corpo d'armata del Regio esercito o ufficiale di grado corrispondente delle altre Forze armate.

E' nominato con decreto del Capo del Governo, su proposta dei Ministri per la guerra per la marina e per l'aeronautica.

Dura in carica due anni e può essere confermato di biennio in biennio.

Art. 20.

Al presidente del Circolo incombe l'alta direzione del Circolo e della mensa e l'alta vigilanza sulla gestione amministrativa del Circolo e della mensa.

Convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione e si assicura che le deliberazioni di questo siano regolarmente attuate.

Dà le norme e le istruzioni per lo svolgimento di ogni attività del Circolo, come centro di vita sociale, di assistenza sociale e di assistenza culturale e ricreativa.

Nomina le commissioni per lo studio di speciali questioni e per svolgere inchieste su eventuali incidenti che si verificassero fra i soci.

Per i conseguenti provvedimenti non di sua competenza riferisce, a seconda dei casi, al Consiglio di amministrazione del Circolo, ai Ministeri interessati ed al Comando generale della Regia guardia di finanza.

Il presidente del Circolo ha facoltà di:

a) invitare alte personalità ed ufficiali esteri a frequentare le sale e la mensa del Circolo;

b) autorizzare le famiglie (moglie e figliuoli conviventi ed a carico) dei soci, e le famiglie (moglie e figliuoli conviventi ed a carico) dei soci Caduti, prigionieri e dispersi, a frequentare la mensa del Circolo secondo le norme del regolamento interno;

c) concedere l'uso riservato di una o più sale ai soci che ne facciano domanda, per pranzi di corpo o per altre riunioni del genere, purchè ciò sia compatibile con l'andamento ordinario del servizio;

d) riservare temporaneamente alcune sale del Circolo per inviti di carattere ufficiale;

e) concedere, con le modalità che stabilirà di volta in volta, biglietti d'invito per riunioni, feste e trattenimenti che abbiano luogo al Circolo.

Il presidente, durante le sue temporanee assenze, viene sostituito, per le ordinarie attività del Circolo e della mensa, dal direttore del Circolo.

Art. 21.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio d'amministrazione del Circolo è composto:

a) dal presidente del Circolo, presidente;

b) dal comandante del Presidio militare di Roma, membro;

c) da un ammiraglio di divisione in servizio permanente effettivo membro,

d) da un generale di divisione aerea in servizio permanente effettivo, membro;

e) dal comandante in 2ª della Regia guardia di finanza, membro,

f) da due rappresentanti dei soci vitalizi di cui all'art. 8;

g) dal direttore del Circolo, membro;

h) dal direttore della mensa, membro.

Per ciascuno dei componenti il Consiglio d'amministrazione, esclusi il presidente, il direttore del Circolo ed il direttore della mensa, può essere designato un membro supplente.

Alla nomina dei membri effettivi del Consiglio d'amministrazione che non ne fanno parte per ragione della carica, e di tutti i membri supplenti, provvede il presidente del Circolo su designazione dei Ministeri interessati, fra cui quello delle finanze per la Regia guardia di finanza.

I membri effettivi che non fanno parte del Consiglio d'amministrazione per ragione della carica, ed i membri supplenti, durano in carica due anni e possono essere confermati di biennio in biennio.

Qualora, durante il biennio, si renda necessario far luogo alla sostituzione di uno o più membri, la nomina ha effetto sino allo scadere del biennio in corso.

Art. 22.

Il Consiglio d'amministrazione:

stabilisce le norme per la gestione patrimoniale e finanziaria del Circolo e della mensa;

definisce le norme per l'assistenza (sanitaria, finanziaria, legale, etc.) che il Circolo, in relazione alle sue possibilità finanziarie e patrimoniali, alle sue finalità ed alle necessità dei soci da assistere (effettivi e vitalizi), può fare;

definisce il trattamento economico e le norme disciplinari degli impiegati e del personale di servizio al Circolo ed alla mensa;

esamina ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Circolo da sottoporre poi all'esame ed approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

definisce l'ordinamento interno del Circolo e della mensa, le norme per il loro funzionamento e per frequentare il Circolo da parte dei soci e delle loro famiglie;

concreta le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della biblioteca e per l'assistenza culturale e ricreativa;

delibera sulle questioni che il presidente del Circolo, di sua iniziativa o su proposta dei soci, ritiene di sottoporre al suo esame.

Art. 23.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, normalmente, una volta al mese.

Per deliberare su argomenti di particolare importanza ed urgenza, il presidente ha facoltà di convocarlo in qualsiasi momento lo ritiene necessario.

Le sue deliberazioni non sono valide se non sono presenti almeno tre membri, oltre il presidente ed i direttori del Circolo e della mensa, e se il numero dei voti favorevoli non superi di almeno uno la metà dei presenti.

Il Consiglio d'amministrazione è presieduto dal presidente del Circolo, o in sua assenza, dall'ufficiale generale od ammiraglio più elevato in grado o più anziano.

Segretario del Consiglio di amministrazione è il segretario del Circolo, o, in assenza di questi, chi ne fa le veci.

Il presidente, di propria iniziativa o a richiesta dei membri del Consiglio d'amministrazione, può invitare alla seduta, senza diritto a voto, il presidente del Comitato permanente dei soci, il contabile, l'economo e soci del Circolo.

Art. 24.

COMITATO PERMANENTE DEI SOCI.

Per le inchieste su eventuali incidenti che si dovessero verificare nei locali del Circolo e della mensa e per il preventivo esame di importanti proposte e reclami dei soci, da sottoporre poi all'approvazione del presidente o del Consiglio d'amministrazione del Circolo, è istituito un « Comitato permanente dei soci » composto di:

un generale od ammiraglio socio del Circolo, presidente;

sei colonnelli od ufficiali di grado corrispondente, membri: uno per ciascuna forza armata, uno per i soci vitalizi ed uno per i soci temporanei di cui all'articolo 10.

Segretario del Comitato è il segretario del Circolo.

Alla nomina dell'anzidetto Comitato, provvede il presidente, sentito il Consiglio d'amministrazione.

Art. 25.

DIREZIONE DEL CIRCOLO.

La direzione del Circolo è affidata ad un ufficiale generale od ammiraglio o ad un colonnello del Regio esercito o di grado corrispondente delle altre Forze armate.

E' nominato dal presidente del Circolo, dal quale direttamente dipende, su designazione dei Ministeri interessati.

Dura in carica due anni e può essere confermato di biennio in biennio.

Art. 26.

Il direttore del Circolo dirige tutti i servizi del Circolo, del cui funzionamento risponde al presidente.

Cura l'amministrazione del Circolo osservando le norme del Consiglio di amministrazione e le istruzioni del presidente, e della regolarità dell'amministrazione risponde al presidente ed al Consiglio d'amministrazione.

Dirige e sorveglia il servizio dei materiali e del mobilio appartenenti al Circolo, ne autorizza le operazioni di carico e scarico firmando gli ordini relativi, e si assicura che alla loro manutenzione e conservazione venga provveduto convenientemente.

Dirige il servizio della cassa e ne autorizza le operazioni firmando gli ordini di riscossione e di pagamento.

Almeno una volta al mese esegue il riscontro dei fondi e del risultato di esso riferisce al presidente.

Almeno una volta al semestre fa il controllo dei materiali e del mobilio appartenenti al Circolo e del risultato di esso riferisce al presidente

Dipende dal presidente e viene sostituito, nelle temporanee assenze, dal segretario del Circolo.

Art. 27.

Il direttore del Circolo ha a sua disposizione un ufficiale per l'assistenza culturale e ricreativa e per sovraintendere a tutti i servizi del Circolo, al personale che vi è addetto, alle sale di lettura, scrittura, da giuoco ed a quelle degli sports con locali annessi.

L'ufficiale coadiuva il direttore del Circolo nelle manifestazioni eccezionali che si svolgono nelle sale del Circolo.

Art. 28.

DIREZIONE DELLA MENSA.

La direzione della mensa è affidata ad un ufficiale superiore, di particolare competenza, di una delle Forze armate.

E' nominato dal presidente del Circolo, dal quale direttamente dipende, sentito il Comitato permanente dei soci.

Dura in carica due anni e può essere confermato di biennio in biennio.

Art. 29.

Il direttore della mensa dirige tutti i servizi della mensa, del funzionamento dei quali risponde al presidente del Circolo.

Cura l'amministrazione della mensa osservando le norme del Consiglio d'amministrazione e le direttive e le istruzioni del presidente del Circolo.

Della regolarità dell'amministrazione risponde al presidente ed al Consiglio di amministrazione del Circolo.

Ha in consegna l'arredamento ed i materiali, di proprietà del Circolo, messi a disposizione della mensa, e della buona conservazione e manutenzione di essi risponde personalmente.

Cura affinchè per detti materiali vengano impiantati e tenuti sempre aggiornati appositi quaderni di carico e scarico.

Mensilmente riferisce al presidente sulla gestione e funzionamento della mensa e sull'andamento della azienda agricola. Dipende direttamente dal presidente.

Ha a sua disposizione un ufficiale per la direzione dell'azienda agricola. Detto ufficiale inoltre coadiuva e sostituisce il direttore della mensa nelle temporanee assenze.

CAPO IV.

ORGANI ESECUTIVI E LORO ATTRIBUZIONI

Il Circolo, per lo svolgimento delle sue complesse attività, dispone di una « segreteria » e di un « ufficio di amministrazione ».

Art. 30.

SEGRETERIA DEL CIRCOLO.

La segreteria del Circolo:

a) svolge tutte le pratiche, non di carattere amministrativo, relative:

ai soci (ammissione, sospensione e radiazione da socio, impianto e tenuta al corrente dei registri dei soci, pratiche disciplinari, etc.);

al personale impiegatizio e salariato del Circolo e della mensa (assunzione, licenziamento, pratiche disciplinari, etc.);

b) redige tutti gli atti, non di carattere amministrativo, da sottoporre alla firma del presidente e del direttore del Circolo e provvede ad ordinare e conservare in apposito archivio tutto il carteggio;

c) è anche segreteria del Consiglio di amministrazione e come tale, presi gli ordini dal presidente del Circolo, fa le comunicazioni per la sua convocazione e quelle relative alle sue deliberazioni, e redige e custodisce i verbali.

Art. 31.

A capo della segreteria è un ufficiale superiore di una delle Forze armate.

Egli risponde al presidente, dal quale direttamente dipende, dell'organizzazione e funzionamento della segreteria del Circolo e del Consiglio di amministrazione.

Il segretario del Circolo coadiuva il direttore del Circolo nei ricevimenti, inviti, festeggiamenti, conferenze, etc. e lo sostituisce durante le temporanee assenze.

Il segretario del Circolo, durante le sue temporanee assenze, viene sostituito dal più elevato in grado o più anziano dei due ufficiali addetti alla segreteria, di cui al successivo art. 32.

Art. 32.

Addetti alla segreteria sono due ufficiali che, oltre a coadiuvare il segretario nella esplicazione dei suoi compiti, esercitano la sorveglianza sulle sale di mensa e sul bar, intervenendo per eliminare prontamente eventuali inconvenienti e segnalando al presidente del Circolo quelli la cui eliminazione esula dalla loro competenza ed autorità e da quella del direttore della mensa.

Art. 33.

UFFICIO D'AMMINISTRAZIONE.

L'Ufficio d'amministrazione del Circolo consta:

del contabile;

del cassiere;

dell'economo.

Contabile.

Il contabile:

compila il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e predispone le variazioni del bilancio;

rivede i conti, le fatture, le scritturazioni contabili dei vari uffici e della mensa;

esamina gli atti che dànno luogo a movimenti di cassa e prepara i titoli di pagamento e di riscossione perfezionando i documenti che dànno luogo alle operazioni tanto dal punto di vista contabile quanto da quello amministrativo.

Dipende direttamente dal direttore del Circolo ed è responsabile, col direttore del Circolo, della gestione patrimoniale e finanziaria del Circolo, e, col direttore della mensa, della gestione amministrativa della mensa e dell'azienda agricola.

Art. 34.

Cassiere.

Il cassiere esegue le operazioni di cassa predisposte dal contabile ed autorizzate dal presidente e dal direttore del Circolo, ed è responsabile dei fondi che ha in consegna nonchè della regolarità e tempestività della preparazione delle scritture inerenti al movimento dei fondi stessi.

Dipende direttamente dal direttore del Circolo.

Tutte le volte che non sia ufficiale in servizio permanente effettivo o in congedo fornito di assegni o di trattamento di quiescenza a carico dello Stato, dovrà, a giudizio insindacabile del presidente del Circolo, prestare cauzione non inferiore a 20.000 lire.

Durante le temporanee assenze viene sostituito dall'economo.

Art. 35.

Economo

L'economo ha in consegna:

a) tutti i mobili, arredi, utensili e materiali vari di proprietà del Circolo;

b) tutti i locali del Circolo, dei quali cura la manutenzione ed il perfetto stato di conservazione.

Impianta e tiene aggiornati l'inventario ed i registri di carico e scarico, esegue i movimenti di carico e di scarico dei mobili e dei materiali, etc., in base agli ordini del presidente e del direttore del Circolo, ed è responsabile della buona conservazione e manutenzione dei mobili, arredi, utensili e materiali vari in distribuzione al Circolo o depositati nel magazzino, nonchè dell'esattezza dell'inventario e della regolarità e tempestività delle scritture inerenti ai movimenti di carico e scarico.

Dei mobili, arredi e materiali in distribuzione alla mensa, per i quali vengono impiantati e tenuti sempre aggiornati appositi quaderni di carico e scarico, risponde il direttore della mensa.

L'economo dipende direttamente dal direttore del Circolo e, durante le temporanee sue assenze, viene sostituito da uno degli ufficiali addetti alla segreteria.

CAPO V.

ASSISTENZA CULTURALE E RICREATIVA

Art. 36.

Il Circolo provvede all'assistenza culturale e ricreativa dei soci mediante:

la biblioteca;

il cinematografo;

le riviste, i giornali etc.;

le conferenze e le conversazioni;

i concerti vocali ed istrumentali;

le facilitazioni che, nei limiti del possibile, cercherà di ottenere, a favore dei soci, per teatri e cinematografi.

Per l'organizzazione ed il funzionamento dell'assistenza culturale e ricreativa, il Consiglio di amministrazione del Circolo stabilirà apposite norme.

CAPO VI.

PATRIMONIO DEL CIRCOLO SPESE DI ESERCIZIO - CONTROLLO FINANZIARIO DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 37.

PATRIMONIO DEL CIRCOLO

Il patrimonio del Circolo è costituito:

a) dai titoli dello Stato (buoni del Tesoro e buoni postali fruttiferi);

b) dalle donazioni e dai lasciti dei soci benemeriti e dei Ministeri delle forze armate e da quello delle finanze per la Regia guardia di finanza;

c) dai mobili, arredi, utensili, materiali vari, mezzi di trasporti, libri, etc. acquistati dal Circolo o ricevuti in dono;

d) dalle tasse d'iscrizione e dalle quote dei soci non investite in titoli dello Stato.

Art. 38.

SPESE DI ESERCIZIO.

Il Circolo provvede alle sue spese di esercizio, con la rendita dei titoli e delle donazioni e lasciti e con le tasse di iscrizione e le quote dei soci.

La mensa provvede alle sue spese di esercizio con lo scotto dei commensali e col reddito dell'azienda agricola della Cecchignola.

Art. 39.

GRATIFICAZIONI.

Sul fondo a sua disposizione il presidente può concedere speciali gratificazioni al personale dipendente, per i servizi resi in favore del Circolo.

Art. 40.

CONTROLLO FINANZIARIO.

L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.

Tutta la gestione finanziaria e patrimoniale è sottoposta al controllo concomitante di una Commissione di revisione composta di un rappresentante di ciascun Ministero delle forze armate e del Ministero delle finanze per la Regia guardia di finanza e da due esperti in materia amministrativa nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli eventuali rilievi formano oggetto di comunicazione scritta alla presidenza del Circolo.

Alla fine dell'esercizio finanziario, la Commissione di revisione, esaminato il consuntivo, presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui è riservata l'approvazione del consuntivo stesso, una relazione finale sull'andamento della gestione.

La Commissione, contemporaneamente, prende in esame il preventivo per l'esercizio successivo e ne riferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale è demandata l'approvazione dell'atto.

Art. 41.

NOMINA DELLE VARIE CARICHE

Le cariche di segretario, di contabile, di cassiere, di economo, degli ufficiali a disposizione del direttore del Circolo e del direttore della mensa e degli ufficiali addetti alla segreteria del Circolo sono coperte da ufficiali nominati dal presidente del Circolo, previ accordi con i Ministeri interessati e col Comando generale della Regia guardia di finanza.

Art. 42.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Nessuno può essere socio (onorario, benemerito, effettivo, vitalizio o temporaneo) se non è stato discriminato ai fini dell'epurazione.

Visto, *il Ministro per la guerra*
JACINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 gennaio 1946, n. 37.

Ricostituzione dei comuni di Boscoreale e Boscotrecase.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 686;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Boscoreale e di Boscotrecase, uniti con R. decreto 29 marzo 1928, n. 686, al comune di Torre Annunziata, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Napoli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Boscoreale e di Boscotrecase e quello del comune di Torre Annunziata saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro aggregazione al comune di Torre Annunziata, disposta con R. decreto 29 marzo 1928, n. 686.

Al personale già in servizio presso il comune di Torre Annunziata e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno esser attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 141. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 gennaio 1946, n. 38.

Ricostituzione dei comuni di Santa Marina e Ispani (Salerno).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 1° marzo 1928, n. 409;
Visto il R. decreto 10 marzo 1938, n. 294;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto 1° marzo 1928, n. 409, con il quale veniva costituito il comune di Policastro del Golfo, e il R. decreto 10 marzo 1938, n. 294, con il quale si cambiava la denominazione di detto Comune in quella di Capitello, sono abrogati.

I comuni di Santa Marina e Ispani sono ricostituiti con il territorio ad essi pertinente prima dell'emanazione del R. decreto 1° marzo 1928, n. 409.

Il Prefetto della provincia di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Santa Marina e Ispani.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Santa Marina e Ispani saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 1° marzo 1928, n. 409.

Al personale in servizio presso il soppresso comune di Capitello che per effetto del presente decreto sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 142. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 gennaio 1946, n. 39.

Ricostituzione del comune di Ussaramanna (Cagliari).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 22 settembre 1927, n. 1864;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Ussaramanna, aggregato con R. decreto 22 settembre 1927, n. 1864, al comune di Lunamatrona, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Ussaramanna e Lunamatrona.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Ussaramanna ed il nuovo organico del comune di Lunamatrona saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Ussaramanna e Lunamatrona anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 22 settembre 1927, n. 1864.

Al personale già in servizio presso il comune di Lunamatrona che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 143. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 gennaio 1946, n. 40.

Ricostituzione del comune di Gonnoscodina (Cagliari).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 24 novembre 1927, n. 2252;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Gonnoscodina, aggregato con R. decreto 24 novembre 1927, n. 2252, al comune di Gonnostramatza, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Gonnoscodina e Gonnostramatza.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Gonnoscodina e il nuovo organico del comune di Gonnostramatza saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Gonnoscodina e Gonnostramatza anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 24 novembre 1927, n. 2252.

Al personale già in servizio presso il comune di Gonnostramatza che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 144. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 gennaio 1946, n. 41.

Ricostituzione del comune di Ulà Tirso (Cagliari).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 13 maggio 1928, n. 1158;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Ulà Tirso, aggregato con R. decreto 13 maggio 1928, n. 1158, al comune di Busachi, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Busachi e Ulà Tirso.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Ulà Tirso e quello del comune di Busachi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e dei gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai comuni di Busachi e Ulà Tirso, anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 13 maggio 1928, n. 1158.

Al personale già in servizio presso il comune di Busachi e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 145. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 gennaio 1946, n. 42.

Aggregazione della frazione Cropani Marina al comune di Cropani (Catanzaro).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La frazione di Cropani Marina, in provincia di Catanzaro, è distaccata dai comuni di Albi e Magisano ed è aggregata al comune di Cropani.

Il Prefetto di Catanzaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Cropani, Albi e Magisano, in dipendenza del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 147. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 43.

Emissione del « Prestito della Ricostruzione - Rendita 5 per cento ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un prestito consolidato denominato « Prestito della Ricostruzione - Rendita 5 per cento ».

I titoli del prestito frutteranno l'interesse annuo di lire cinque per ogni cento lire di capitale nominale, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

Gli interessi sono esenti da ogni imposta presente e futura.

I titoli sono esenti dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni, nonchè dell'imposta di registro per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Agli effetti dell'imposta di successione e di quella sul valore netto globale delle successioni non è obbligatoria la denuncia di detti titoli ed, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie ed alla formazione dell'asse ereditario globale. Detti titoli non concorrono del pari alla determinazione delle aliquote applicabili in caso di donazione.

Art. 3.

La Rendita creata col presente decreto è inscritta nel Gran Libro del Debito pubblico ed alla medesima sono estese tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del Debito pubblico, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi e benefici concessi alle Rendite del Debito pubblico.

Art. 4.

Con decreti Luogotenenziali saranno emanate le norme relative alla durata del periodo di inconvertibilità ed alla data di decorrenza degli interessi del prestito e di pagabilità delle cedole, al prezzo di emissione, al periodo di durata della sottoscrizione e tutte le altre norme complementari per la emissione ed il collocamento del prestito, comprese le variazioni nei bilanci dell'entrata e della spesa dipendenti dall'attuazione del decreto stesso, e delle disposizioni complementari successive.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà stabilita ogni altra condizione e modalità di esecuzione dell'operazione.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, dalla data in cui sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 151. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1945.

Composizione del Collegio arbitrale di primo grado sedente in Reggio Calabria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visti i decreti in data 23 gennaio 1945 e 3 settembre 1945 del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Visto il decreto in data 19 luglio 1945 del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione in data 8 ottobre 1945 dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro;

Vista la deliberazione 20 febbraio 1945 dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Reggio Calabria, a termini degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, è composto per l'anno 1945 dei signori:

Viola dott. Giovanni, presidente del Tribunale di Reggio Calabria, presidente effettivo;

Manca dott. Carlo, consigliere della Corte di appello di Reggio Calabria, presidente supplente;

Calogero ing. Antonino, ingegnere principale di sezione dell'Ufficio del genio civile di Messina, arbitro ordinario;

Cacopardo ing. Saverio, ingegnere principale dell'Ufficio del genio civile di Messina, arbitro supplente;

Procopio ing. Luigi, arbitro ordinario, e Maty ing. Saverio, arbitro supplente di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro;

Moschella ing. Vittorio, arbitro ordinario e Mazzitelli ing. Antonio, arbitro supplente di nomina dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROMITA — CATTANI — TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1946
Registro Lavori pubblici n. 2, foglio n. 271.

(525)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 gennaio 1946.

Assegnazione dell'avv. Palmerio Delitala, Consultore nazionale, alla Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visti gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sulla istituzione della Consulta Nazionale;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, recante norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta stessa;

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 826;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 settembre 1945, col quale, tra l'altro, è stata disposta l'assegnazione del consultore avv. Palmerio Delitala alla Commissione per la difesa nazionale;

Ritenuta l'opportunità che il predetto consultore sia invece assegnato alla Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'avv. Palmerio Delitala, componente della Consulta Nazionale, cessa di far parte della Commissione per la difesa nazionale, ed è assegnato alla Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LUSSU

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1946
Registro Consulta n. 1, *foglio n.* 35. — FERRARI

(534)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1946.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura dell'Aquila.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto Ministeriale del 18 aprile 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia numero 53, del 2 maggio 1945, con il quale venne provveduto, fra l'altro, alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura dell'Aquila, nella persona del sig. Edoardo Taralli;

Vista la lettera del 9 novembre 1945, con la quale il detto sig. Edoardo Taralli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente della Giunta precitata;

Ritenuto necessario procedere, in conseguenza alla sostituzione del ripetuto sig. Edoardo Taralli;

Decreta:

In sostituzione del sig. Edoardo Taralli, è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura dell'Aquila, l'avv. Luigi Santini.

Roma, addì 3 febbraio 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(535)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1946.
Addizionale sugli aggi esattoriali per l'anno 1946.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 ottobre 1944, n. 351, concernente provvedimenti a favore degli esattori delle imposte per le maggiori spese di riscossione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, concernente provvedimenti in materia di imposte dirette;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 689, concernente provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette dei territori liberati dopo il 28 febbraio 1945;

Ritenuto che è necessario anche per l'anno 1946, adottare provvedimenti economici a favore degli esattori delle imposte dirette, permanendo le condizioni che determinarono l'emanazione di norme speciali dirette a coprire le maggiori spese delle gestioni esattoriali per gli anni 1944 e 1945;

Considerato che non è attualmente possibile valutare esattamente la misura delle eventuali integrazioni da concedere alle gestioni esattoriali per l'anno 1946, ma che è necessario mantenere l'addizionale prevista dall'art. 5 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, per costituire i fondi occorrenti per la relativa spesa;

Visto l'art. 8 del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424;

Decreta:

Art. 1.

L'addizionale istituita con l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, è estesa all'anno 1946 e di regola viene aggiunta all'aggio contrattuale o a quello eventualmente inferiore per disposizione di legge speciale o di contratto speciale ed è inscritta nei ruoli principali e suppletivi 1946, limitatamente al carico delle rate scadenti nell'anno stesso.

Per circostanze speciali, il Ministero delle finanze può consentire che l'addizionale, anzichè essere inscritta nei ruoli, possa essere liquidata direttamente dall'Esattoria sul carico di bolletta escluso quello relativo ad indennità di mora ed a compensi per atti esecutivi.

Agli effetti della determinazione del carico, per stabilire la misura dell'addizionale, sono considerati i soli ruoli principali e suppletivi di prima serie del 1946.

L'addizionale è dovuta anche su tutte le bollette che verranno rilasciate nel 1946, a pagamento di carichi rimasti insoluti negli anni precedenti, e si applica nella misura determinata per il 1946 a norma del precedente comma.

L'addizionale va calcolata a lire intere, abbandonando le frazioni inferiori a cinquanta centesimi, ed elevando quelle da cinquanta centesimi ed oltre.

Art. 2.

Gli esattori delle imposte sono autorizzati a trattenere provvisoriamente l'ammontare dell'addizionale riscossa, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 6 del

decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, numero 424, salvo le particolari norme di attuazione che successivamente saranno emanate dal Ministero delle finanze, per l'anno 1946.

Art. 3.

L'addizionale indicata nell'art. 1 si applica su tutti i carichi affidati per la riscossione all'esattore delle imposte dirette, sui quali compete l'aggio, fatta eccezione per quelli relativi ai proventi di servizi pubblici delle aziende municipalizzate, o a riscossioni che implicano semplice movimento di capitali, o servizio di cassa puro e semplice e per i carichi sui quali l'aggio spettante all'esattore, è per legge dovuto dallo Stato.

Restano comunque esclusi dalla applicazione della addizionale, i proventi di taglio di boschi ed i canoni di appalto delle imposte di consumo. Detta addizionale è a carico del debitore dell'aggio, salvo particolari pattuizioni nei rapporti tra l'ente creditore e il debitore del carico.

Art. 4.

La misura della integrazione di aggio che potrà spettare alle gestioni esattoriali per il 1946, sarà stabilita con successivi decreti Ministeriali, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424.

Roma, addì 5 febbraio 1946

Il Ministro per il tesoro CORBINO — *Il Ministro per le finanze* SCOCCIMARRO

(545)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1946.

Rinvio della prima estrazione dei premi sui buoni del Tesoro quinquennali 5 % 1950.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, col quale fu autorizzata la creazione e la emissione di buoni del Tesoro quinquennali a premi, di scadenza 1° aprile 1950, fruttanti l'interesse annuo del 5 %;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363, concernente la estensione al nord Italia della sottoscrizione ai predetti buoni;

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73, del 19 giugno successivo, concernente norme di attuazione del provvedimento di creazione del prestito, e col quale venne, tra l'altro, stabilito che la prima estrazione dei premi dovesse avere luogo il 1° marzo e nei giorni seguenti del corrente anno;

Ritenuta la necessità di rinviare la data del primo sorteggio dei premi, in quanto le attuali contingenze non hanno permesso di completare tempestivamente la consegna, o quanto meno l'attribuzione dei buoni definitivi ai sottoscrittori;

Decreta:

Articolo unico.

La prima estrazione dei premi, attribuiti ai buoni del Tesoro quinquennali 5 per cento di scadenza 1° aprile 1950 in forza dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, che avrebbe dovuto aver luogo il 1° marzo 1946, è rinviata ad epoca da determinarsi con successivo decreto Ministeriale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(544)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1946.

Revoca del decreto Ministeriale 4 febbraio 1946 e nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Pistoia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 4 febbraio 1946, con cui il sig. Francesco Colzi è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Pistoia;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra all'avv. Orlando Pagni;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 4 febbraio 1946 di cui alle premesse e l'avv. Orlando Pagni è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Pistoia.

Roma, addì 19 febbraio 1946

Il Ministro: GULLO

(527)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1946.

Determinazione dei tipi e delle qualità del seme bachi da seta che potranno essere posti in vendita per la campagna 1947.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1222, che sostituisce l'art. 2 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1158, modificato col R. decreto-legge 15 aprile 1937, n. 812, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2623;

Sentita l'apposita Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna bacologica 1947, gli stabilimenti di produzione e vendita del seme bachi da seta, operanti a norma della legge 28 giugno 1923, n. 1512, po-

tranno porre in vendita seme bachi esclusivamente dei tipi e qualità qui appresso indicati:

a) *Razze gialle pure*: 1° giallo puro indigeno cinturato.

b) *Incroci a bozzolo giallo*: 1° bigiallo chinese femmina oro × maschio giallo cinturato; 2° bigiallo chinese femmina oro × maschio giallo sferico; 3° bigiallo chinese femmina gialla cinturata × maschio oro chinese; 4° bigiallo chinese femmina gialla sferica × maschio oro chinese; 5° incrocio chinese femmina bianca × maschio giallo sferico; 6° incrocio chinese femmina bianca × maschio giallo cinturato.

c) *Razze pure a bozzolo bianco*: 1° Adrianopoli.

d) *Incroci a bozzolo bianco*: 1° bianchi indigeni (Novi A. XV - Italia 1937 I.R. 37) × bianco chinese, con preferenza per i tipi a bozzolo sviluppato.

Art. 2.

Ragguagliata a 100 la produzione totale del seme bachi, per ognuno degli anzidetti tipi e qualità la produzione dovrà essere delle seguenti percentuali:

a) *Razze gialle pure*: 1° giallo puro indigeno cinturato: 4,80%.

b) *Incroci a bozzolo giallo*: 1° bigiallo chinese femmina oro × maschio giallo cinturato: 53,50%; 2° bigiallo chinese femmina oro × maschio giallo sferico: 16%; 3° bigiallo chinese femmina gialla cinturata × maschio oro chinese: 12%; 4° bigiallo chinese femmina gialla sferica × maschio oro chinese: 7%; 5° incrocio chinese femmina bianca × maschio giallo sferico: 0,20%; 6° incrocio chinese femmina bianca × maschio giallo cinturato: 0,50%.

c) *Razze pure a bozzolo bianco*: 1° Adrianopoli, e

d) *Incroci a bozzolo bianco*: 1° bianchi indigeni (Novi A. XV - Italia 1937 I.R. 37) × bianco chinese, con preferenza per i tipi a bozzolo sviluppato: 4% complessivamente.

L'Ufficio nazionale per la disciplina della produzione e distribuzione del seme bachi provvederà alla ripartizione, qualitativa e quantitativa, percentuale fra le varie ditte produttrici ed indicherà a ciascuna di esse la quota proporzionale dei tipi prescritti, che è tenuta a produrre in rapporto alla sua produzione totale dell'annata, dandone comunicazione agli Istituti governativi incaricati del controllo.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della particolare sanzione prevista nell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, le Regie stazioni bacologiche di Ascoli Piceno e di Padova, incaricate del servizio di vigilanza per l'applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, invieranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copia delle denuncie trasmesse alla autorità giudiziaria per le infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1946

Il Ministro: Gullo

(555)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vibo Valentia (Catanzaro) ad assumere un mutuo di L. 1.270.000 per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 12 settembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Vibo Valentia (provincia di Catanzaro), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.270.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(543)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti

Con decreto Ministeriale 23 febbraio 1946, il rag. Segre Rodolfo di Sanson, residente in Torino, è stato reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(548)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Lelio Vitale di Silvio, nato a Tripoli il 23 agosto 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in chimica industriale, conseguito presso la Regia università di Genova nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Genova.

(539)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato

Media dei cambi e dei titoli del 25 febbraio 1946 - N. 47

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	322,60
Australia	322,60	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,15	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	413,50	Svizzera	23,31
Francia	0,8396	Turchia	77,52
Gran Bretagna	403,25	Unione Sud Afr.	400,70
India (Bombay)	30,20		

Rendita 3,50 % 1906	98,175
Id. 3,50 % 1902	92 —
Id. 3 % lordo	84,50
Id. 5 % 1935	97,875
Redimibile 3,50 % 1934	85,75
Id. 5 % 1936	97,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,075
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,025
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,675
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,025

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3a *pubblicazione*)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 %	400238	Mascolino Maria di Crescenzo, moglie di Bosco Nicola, dom. a S. Biagio del Sannio (Benevento), vincolata	217 —
Id.	448095	Valentino Adalgisa fu Andrea, minore sotto la tutela del fratello Clorindo, dom. a Palermo	556,50
Id.	284819	Chiarello Rosa di Calogero, nubile, dom. a Sciacca (Agrigento)	350 —
Id.	824820	Come sopra	350 —
Id.	306968	Chiarello Rosina di Calogero, nubile, dom. a Sciacca	28 —
Id.	306969	Chiarello Vincenzo di Calogero, dom. a Sciacca	28 —
Id.	228797	Calderone Cira fu Francesca, ved. Triolo, dom. a Marineo (Palermo)	910 —
Id.	228798	Triolo Francesca fu Pietro, nubile, dom. a Marineo	910 —
Id.	228799	Triolo Antonio fu Pietro, dom. a Palermo	910 —
Id.	370910	Triolo Francesca fu Pietro, nubile, dom. a Marineo	665 —
Id.	184774	Calcagno Rosolina di Calogero, moglie di Palagonia Calogero, dom. a Palermo	245 —
Rend. 5 %	151420	Di Pascale Leonia di Adolfo, moglie di Senatore Gaetano di Pietro, dom. a Formia (Latina), vincolata	2500 —
B. Tes. nov. 4 % (1951) serie A-1	3728	Come sopra	capitale 10.000 —
Rend. 5 %	127172	Oranges Geremia fu Diodato, dom. a Pollica (Salerno)	800 —
Cons. 3,50 %	552568 (solo per l'usufrutto)	Puglisi e Patti Francesco Paolo di Carmelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo, con usufrutto a Sommessi Margherita, nubile	45,50
Id.	552569	Come sopra	10,50
Id.	552570	Come sopra	21 —
Id.	552571	Come sopra	14 —
Id.	552572	Puglisi e Patti Clotilde di Carmelo, minore ecc., come sopra.	45,50
Id.	552573	Come sopra	10,50
Id.	552574	Come sopra	21 —
Id.	552575	Come sopra	14 —
Pr. Red. 3,50 %	2504	Scimia Luigi fu Ugo, minore sotto la patria potestà della madre Mastrostefano Angelina di Antonio, ved. Scimia, dom. a Napoli	610 —
Id.	2505	Scimia Ermanno fu Ugo, minore sotto la patria potestà della madre ecc., come sopra	610 —
B. Tes. 5% (1949) Serie A	5099	Scimia Luigi ed Ermanno fu Ugo, minori sotto la patria potestà della madre Mastrostefano Angelina di Antonio, ved. Scimia, dom. a Napoli	250 —
Id.	5123	Come sopra	500 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 %	167891 (solo per l'usufrutto)	Iacontini Maria fu Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto a Spirito Antonietta fu Francesco, ved. Iacontini .	133 —
Id.	167890 (solo per l'usufrutto)	Iacontini Ines fu Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra	133 —
Id.	169459 (solo per l'usufrutto)	Iacontini Maria fu Giuseppe, nubile ecc., come sopra . . .	633,50
Id.	169300 (solo per l'usufrutto)	Iacontini Ines fu Giuseppe, nubile ecc., come sopra . .	633,50
Id.	169931 (solo per l'usufrutto)	Iacontini Laura fu Giuseppe, moglie di Giulio Parisio di Nicola, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra e vincolata	133 —
Id.	169918 (solo per l'usufrutto)	Come sopra	420 —
Id.	333683	Magaldi Maria Bianca di Vincenzo, moglie di Liberati Vincenzo, dom. a Roma, vincolata	1834 —
Id.	222697	Come sopra	1977,50
Cons. 3,50 % (1906)	813322	Come sopra	577,50
Id.	315698	Demartini Maria fu Stefano, moglie di Marletti Giambattista fu Luigi, dom. in Chiavari (Genova), vincolata . . .	105 —
Rend. 5 %	134932	Amoroso Domenico fu Luigi, dom. a Lariano (Campobasso) .	2000 —
Id.	113135	D'Evoli Cristina di Michele, moglie di Centuori Ernesto, dom. in Isernia (Campobasso)	1500 —
Pr. Red. 3,50 %	309358 (solo per l'usufrutto)	Filippone Antonio di Giovanni, dom. a Geraci Siculo (Palermo), con usufrutto a favore di Paruta Antonina fu Giacomo, ved. di Filippone Mariano, dom. in Geraci Siculo .	119 —
Id.	320475 (solo per l'usufrutto)	Come sopra	105 —
Id.	320476 (solo per l'usufrutto)	Filippone Giovanni di Antonio, dom. a Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	143,50
Id.	20477 (solo per l'usufrutto)	Spallina Giovanni e Giuseppe fu Antonio, minori sotto la tutela di Spallina Bartolo, dom. a Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	143,50
Id.	320478 (solo per l'usufrutto)	Baldanza Antonia, Giuseppe e Giuseppa di Francesco, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	143,50
Id.	334817 (solo per l'usufrutto)	Baldanza Giuseppa Antonia e Giuseppe di Francesco, ecc., come sopra	63 —
Id.	334818	Spallina Giuseppe e Giovanni fu Antonio, minori sotto la tutela di Spallina Bartolo fu Giuseppe, dom. in Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	63 —
Id.	334819	Filippone Giovanni di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	63 —
Id.	334820	Filippone Antonio di Giovanni, dom. in Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	59,50
Id.	365331	Filippone Antonino di Giovanni, dom. in Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	140 —
Id.	369252 (solo per l'usufrutto)	Filippone Antonina di Giovanni, dom. in Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	35 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 12 ottobre 1945 *Il direttore generale*: CONTI

(1776)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.